

Archivio selezionato: Sentenze Corte appello

Autorità: Corte appello Milano sez. lav.

Data: 28/10/2020

n. 718

Classificazioni: IMPIEGATI DELLO STATO - Contratto a tempo determinato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Carla BIANCHINI Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Consigliere
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 315/2018, est. Dott. Gatto, discussa all'udienza collegiale del 14 ottobre 2020 e promossa

DA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano, via F. elegge domicilio

APPELLANTE

CONTRO

C.S., C. R., C. M., D.N., E. A., F. S., G. M. L., L. C. B., M. C., P. C., R. L., R.M. G., T. E., Z. A., rappresentate e difese dagli Avv.ti Domenico Barboni e Annamaria Nardone, ed elettivamente domiciliate presso il loro studio sito in Milano, Via L.

APPELLATI

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE:

"Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande proposte con il ricorso di primo grado. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio."

PER LE APPELLATE:

"- rigettare l'appello proposto da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - in persona del Ministro pro tempore, siccome infondato in fatto e in diritto alla luce dei motivi svolti sub 1); e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Lecco, sez. lav., n. 315 pubblicata in data 13.11.2018 nella parte in cui così provvede: "1) dichiara il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento: degli scatti di anzianità maturati in relazione ai rispettivi periodi di attività lavorativa a tempo determinato di almeno 180 giorni; del relativo punteggio giuridico; della relativa classe stipendiale; 2) condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite delle parti ricorrenti, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei difensori;"

- accogliere l'appello spiegato in via incidentale dagli odierni appellati, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecco, sez. lav., n. 315 pubblicata in data 13.11.2018, accertare e dichiarare ANCHE il diritto degli odierni appellanti in via incidentale il diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze stipendiali (e contributive) ad esse spettanti, secondo le norme di legge e di contrattazione collettiva, corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato - con decorrenza dal primo contratto di supplenza -, e durante il periodo di ruolo, oltre a interessi legali

e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo; e condannare l'Amministrazione scolastica al pagamento in favore di ciascun appellante in via incidentale delle differenze stipendiali (e contributive) ad esse spettanti, secondo le norme di legge e di contrattazione collettiva, corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato - con decorrenza dal primo contratto a termine -, e durante il periodo di ruolo, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;

- IN OGNI CASO condannare le amministrazioni resistenti alle refusioni di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatalari;"

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 13-2-2018, i ricorrenti, tutti docenti di ruolo hanno convenuto avanti il Tribunale di Lecco il MIUR chiedendo che venisse accertato il loro diritto al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dei servizi pre ruolo prestati presso gli Istituti scolastici statali, nonché alla collocazione nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio come giustamente riconosciuta, con attribuzione del punteggio spettante di diritto, con conseguente pagamento delle differenze stipendiali (e contributive).

I ricorrenti esponevano che secondo la normativa nazionale vigente, al personale scolastico l'anzianità pregressa viene riconosciuta ai fini giuridici ed economici solo al momento dell'assunzione in ruolo; il servizio pre ruolo prestato presso le scuole statali viene però computato per intero unicamente per i primi quattro anni; quanto agli anni eventualmente eccedenti, per i due terzi ai fini giuridici; per un terzo, ai fini economici (cfr. artt. 485 e segg. d.lgs. 297/1994; applicabile anche al personale ATA ex art. 569 comma 1 d.lgs. 297/1994, in combinato disposto con gli artt. 3, dl 370/1970; 4 comma 13, DPR 399/1988; 66 comma 6, CCNL 1995, e succ.).

La normativa nazionale richiamata disvelava un trattamento ingiustamente lesivo e discriminatorio da parte dell'ordinamento, che mortificava senza ragione, ai fini dello sviluppo della carriera giuridica ed economica, il valore del servizio svolto in qualità di personale precario, rispetto a quello - al primo comparabile - reso in qualità di personale di ruolo.

Si costituiva il MIUR contestando quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso.

Con la sentenza n. 315/2018, il Tribunale di Lecco (dott. Gatto) ha accolto la domanda di natura "giuridica" (relativa al riconoscimento dell'anzianità), rigettando per indeterminatezza quella di natura "economica", e in particolare ha così deciso:

"1) dichiara il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento: degli scatti di anzianità maturati in relazione ai rispettivi periodi di attività lavorativa a tempo determinato di almeno 180 giorni; del relativo punteggio giuridico; della relativa classe stipendiale;

2) condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite delle parti ricorrenti, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei difensori".

Avverso tale sentenza ha proposto appello il MIUR per i seguenti motivi:

1. il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che l'Amministrazione dovesse tener conto integralmente, ai fini della ricostruzione di carriera, degli anni di servizio pre-ruolo prestati dagli odierni appellati.

Infatti, l'art. 485 del TU Istruzione di cui al d.lgs. n. 297 del 1994 prevede che tale servizio sia riconosciuto "per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo".

Al contrario di quanto ha affermato il Tribunale, la norma non si pone in contrasto con il diritto dell'Unione europea e non può essere disapplicata. Infatti, con la recente sentenza del 20.09.2018, resa in causa C-466/17, Motter c. PAT, la Corte di giustizia ha affermato che il diritto eurounitario, e in particolare l'Accordo quadro recepito con la direttiva n. 1999/70/CE, "non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi".

La Corte di Lussemburgo ha infatti condiviso la tesi del Governo italiano, secondo cui la normativa nazionale "mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti" (pt. 49), osservando che essa instaura un equilibrio non irragionevole "un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione".

Pertanto, l'Amministrazione ha legittimamente tenuto conto del servizio pre-ruolo svolto dall'odierna appellata, nei limiti della normativa applicabile, e dunque integralmente per i quattro anni precedenti l'ingresso in ruolo e per due terzi per il periodo più risalente nel tempo, naturalmente considerando soltanto quegli anni nei quali è stato prestato un servizio per più di 180 giorni (criterio, quest'ultimo, che nemmeno il giudice di prime cure ha censurato).

2. Sotto altro profilo, il MIUR ha ribadito l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dalle controparti, le quali hanno agito per ottenere tutela di crediti sorti in dipendenza dell'attività lavorativa e aventi a oggetto le differenze retributive tra lo stipendio effettivamente percepito e quello (in tesi) dovuto. Si tratta quindi di crediti di natura retributiva, che sorgono e devono essere adempiuti periodicamente, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.

Si sono costituiti gli appellati, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.1, cpc per omessa ovvero insufficiente indicazione delle parti del provvedimento che il medesimo intende gravare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione in fatto e in diritto compiuta dal giudice di primo grado.

Nel merito hanno chiesto il rigetto del gravame e, in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare anche il diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze stipendiali ad essi spettanti, secondo le norme di legge e di contrattazione collettiva, corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati sia durante il periodo di precariato - con decorrenza dal primo contratto di supplenza -, sia durante il periodo successivo all'immissione in ruolo, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, con condanna del MIUR a provvedere ai relativi pagamenti (e calcoli economici).

All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale è fondato nei limiti di seguito precisati.

L'appellante ha censurato la sentenza qui impugnata per aver il Giudice di primo grado dichiarato il diritto delle docenti al riconoscimento integrale degli anni di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera in palese violazione dell'art. 485 del TU Istruzione di cui al d.lgs. n. 297 del 1994.

Innanzitutto, occorre rilevare che la parte della sentenza impugnata che riconosce alle docenti il risarcimento del danno derivante dalla discriminazione subita quali lavoratrici a termine nel periodo pre ruolo, non è in discussione, avendo il MIUR impugnato il solo capo che disapplica il citato art. 485 in sede di ricostruzione della carriera.

In ogni caso, il risarcimento per il periodo di precariato non può essere messo in dubbio in quanto, per giurisprudenza consolidata, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (vedi, ex plurimis, Cass., n. 6323/2018).

Conseguentemente, la parte della sentenza impugnata che nega alle parti appellate tale diritto "economico" dev'essere riformata e, quindi, in accoglimento dell'appello incidentale, accertato il diritto degli appellati di percepire le differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti a tempo determinato e quanto avrebbero dovuto percepire se fossero stati correttamente collocati nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola in base all'anzianità di servizio maturata e, per gli effetti, il MIUR deve essere condannato a corrispondere a ciascun appellato tali differenze retributive oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Sulla legittimità dei criteri stabiliti dal citato art. 485 per procedere alla ricostruzione di carriera dei docenti, è intervenuta la Suprema Corte (vedi Cass., 28-11-2019, n. 31149 e Cass., 16-12-2019, n. 33138) che ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato".

La stessa ratio decidendi è stata utilizzata dalla Suprema Corte in relazione alla costruzione di carriera del personale ATA, per il quale vige il seguente analogo principio: "In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a

riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato".

In ossequio a tali principi, questo Collegio ha invitato le parti a calcolare l'anzianita' dei docenti e del personale ATA tenendo conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza e' giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianita' anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternita' e istituti assimilati)", precisando che "non dovranno essere presi in considerazione ne' gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, ne', per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi in relazione ai quali la S.C. da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attivita' di scrutinio", dovendosi, invece, "tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485 D.lgs. 297/1994".

All'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, la Corte ha invitato le parti a precisare se il risultato complessivo risulti superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 485 e 569, precisando le piu' favorevoli decorrenze economiche degli scatti di anzianita'.

La difesa degli appellati, in ottemperanza all'invito del Collegio, ha depositato i conteggi, affermando quanto segue:

"emerge che, con riferimento agli odierni appellati appartenenti al personale docente - ad eccezione di M. L. G., per la quale risultano piu' vantaggiose le decorrenze economiche degli scatti cosi' come calcolate sulla base dei principi di valorizzazione dell'intero servizio effettivamente prestato dal primo contratto pre ruolo proclamati dalla Corte di Cassazione - risultano piu' favorevoli le decorrenze degli scatti di anzianita' durante l'intera carriera calcolate in applicazione dei meccanismi di computo dell'anzianita' di servizio di cui agli artt. 485 e 489 d.lgs. 297/1994 ... salvo il diritto al riconoscimento delle relative differenze stipendiali via via maturati anche durante il pre ruolo, negate dall'Amministrazione in preteso ossequio alla normativa vigente.

Con riferimento invece all'appellata appartenente al personale ATA ... A. E. - emergono le piu' vantaggiose ricostruzione di carriera e decorrenze economiche degli scatti di anzianita' cosi' come calcolati sulla base dei principi di valorizzazione dell'intero servizio effettivamente prestato dal primo contratto pre ruolo proclamati dalla Corte di Cassazione".

Si riportano di seguito i conteggi effettuati dalle appellate:

C. S. (DOCENTE) (primo servizio pre ruolo dal 4.10.1986; immissione in ruolo 1.9.2006):

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolate con decorrenza dal primo servizio non di ruolo ex Cass. n. 31149/2019, n. 31150/2019, e n. 33138/2019 (totale giorni di servizio effettivo nel periodo 6458, pari a anni 17 mesi 8 giorni 13):

- fascia anni 0-2 dal 4.10.1986;

- fascia anni 3-8 (dopo giorni $3 \times 365 = 1095$) dal 2.1.1990;

- fascia anni 9-14 dal 1.1.1996;

- fascia anni 15-20 dal 26.2.2003;

*

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolati con decorrenza dal primo servizio non di ruolo in applicazione degli artt. 485 e segg. D.lgs. 297/1994:

- fascia anni 0-2 dal 4.10.1986;

- fascia anni 3-8 dal 1.9.1989;

- fascia anni 9-14 dal 1.9.1995;

- fascia anni 15-20 dal 1.9.2001;

*

C. R. (DOCENTE) (primo servizio pre ruolo dal 17.1.1997; immissione in ruolo 1.9.2007):

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolate con decorrenza dal primo servizio non di ruolo ex Cass. n. 31149/2019, n. 31150/2019, e n. 33138/2019 (totale giorni di servizio effettivo nel periodo 3248, pari a anni 8 mesi 10 giorni 28):

- fascia anni 0-2 dal 17.1.1997;

- fascia anni 3-8 (dopo giorni $3 \times 365 = 1095$) dal 12.10.2000;

*

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolati con decorrenza dal primo servizio non di ruolo in applicazione degli artt. 485 e segg. D.lgs. 297/1994:

- fascia anni 0-2 dal 17.1.1997;

- fascia anni 3-8 dal 1.9.2000;

- fascia anni 9-14 dal 1.9.2006;

*

C. M. (DOCENTE) (primo servizio pre ruolo dal 27.4.1991; immissione in ruolo 1.9.2015):

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolate con decorrenza dal primo servizio non di ruolo ex Cass. n. 31149/2019, n. 31150/2019, e n. 33138/2019 (totale giorni di servizio effettivo nel periodo 5098, pari a anni 13 mesi 11 giorni 23):

- fascia anni 0-2 dal 27.4.1991;

- fascia anni 3-8 (dopo giorni $3 \times 365 = 1095$) dal 24.2.1998;

- fascia anni 9-14 dal 7.12.2008;

*

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolati con decorrenza dal primo servizio non di ruolo in applicazione degli artt. 485 e segg. D.lgs. 297/1994:

- fascia anni 0-2 dal 27.4.1991;

- fascia anni 3-8 dal 1.9.1997;
- fascia anni 9-14 dal 1.9.2006;
- fascia anni 15-20 dal 1.9.2013;

D. N. (DOCENTE) (primo servizio pre ruolo dal 22.9.1993; immissione in ruolo 1.9.2010):

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolate con decorrenza dal primo servizio non di ruolo ex Cass. n. 31149/2019, n. 31150/2019, e n. 33138/2019 (totale giorni di servizio effettivo nel periodo 5081, pari a anni 13 mesi 11 giorni 6):

- fascia anni 0-2 dal 22.9.1993;
- fascia anni 3-8 (dopo giorni $3 \times 365 = 1095$) dal 21.3.1997;
- fascia anni 9-14 dal 19.4.2004;

*

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolati con decorrenza dal primo servizio non di ruolo in applicazione degli artt. 485 e segg. D.lgs. 297/1994:

- fascia anni 0-2 dal 22.9.1993;
- fascia anni 3-8 dal 1.9.1996;
- fascia anni 9-14 dal 1.9.2002;
- fascia anni 15-20 dal 1.9.2008;

*

F. S. (DOCENTE) (primo servizio pre ruolo dal 15.11.1982; immissione in ruolo 1.9.2006):

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolate con decorrenza dal primo servizio non di ruolo ex Cass. n. 31149/2019, n. 31150/2019, e n. 33138/2019 (totale giorni di servizio effettivo nel periodo 7746, pari a anni 21 mesi 2 giorni 21):

- fascia anni 0-2 dal 15.11.1982;
- fascia anni 3-8 (dopo giorni $3 \times 365 = 1095$) dal 3.1.1987;
- fascia anni 9-14 dal 1.1.1993;
- fascia anni 15-20 dal 24.2.1999;
- fascia anni 21 dal 7.2.2006;

*

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolati con decorrenza dal primo servizio non di ruolo in applicazione degli artt. 485 e segg. D.lgs. 297/1994:

- fascia anni 0-2 dal 15.11.1982;

- fascia anni 3-8 dal 1.9.1986;
- fascia anni 9-14 dal 1.9.1992;
- fascia anni 15-20 dal 1.9.1998;
- fascia anni 21 dal 1.9.2004;

*

G.M.L. (DOCENTE) (primo servizio pre ruolo dal 20.6.1992; immissione in ruolo 1.9.2015):

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolate con decorrenza dal primo servizio non di ruolo ex Cass. n. 31149/2019, n. 31150/2019, e n. 33138/2019

(totale giorni di servizio effettivo nel periodo 4.922, pari a anni 13 mesi 5 giorni 27):

- fascia anni 0-2 dal 20.6.1992;
- fascia anni 3-8 (dopo giorni $3 \times 365 = 1095$) dal 25.3.2001;
- fascia anni 9-14 dal 10.3.2009;

*

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolati con decorrenza dal primo servizio non di ruolo in applicazione degli artt. 485 e segg. D.lgs. 297/1994:

- fascia anni 0-2 dal 20.6.1992;
- fascia anni 3-8 dal 1.9.2002;
- fascia anni 9-14 dal 1.9.2009;

*

L. C.B. (DOCENTE) (primo servizio pre ruolo dal 25.10.1986; immissione in ruolo 1.9.2011):

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolate con decorrenza dal primo servizio non di ruolo ex Cass. n. 31149/2019, n. 31150/2019, e n. 33138/2019 (totale giorni di servizio effettivo nel periodo 8557, pari a anni 23 mesi 5 giorni 12):

- fascia anni 0-2 dal 25.10.1986;
- fascia anni 3-8 (dopo giorni $3 \times 365 = 1095$) dal 2.1.1990;
- fascia anni 9-14 dal 1.1.1996;
- fascia anni 15-20 dal 19.10.2002;
- fascia anni 21 dal 28.12.2009;

*

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolati con decorrenza dal primo servizio non di

ruolo in applicazione degli artt. 485 e segg. D.lgs. 297/1994:

- fascia anni 0-2 dal 25.10.1986;
- fascia anni 3-8 dal 1.9.1989;
- fascia anni 9-14 dal 1.9.1995;
- fascia anni 15-20 dal 1.9.2001;
- fascia anni 21 dal 1.9.2007;

*

M. C. (DOCENTE) (primo servizio pre ruolo dal 17.9.1998; immissione in ruolo 1.9.2012):

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolate con decorrenza dal primo servizio non di ruolo ex Cass. n. 31149/2019, n. 31150/2019, e n. 33138/2019 (totale giorni di servizio effettivo nel periodo 4272, pari a anni 11 mesi 8 giorni 17):

- fascia anni 0-2 dal 17.9.1998;
- fascia anni 3-8 (dopo giorni $3 \times 365 = 1095$) dal 30.12.2001;
- fascia anni 9-14 dal 25.5.2009;

*

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolati con decorrenza dal primo servizio non di ruolo in applicazione degli artt. 485 e segg. D.lgs. 297/1994:

- fascia anni 0-2 dal 17.9.1998;
- fascia anni 3-8 dal 1.9.2001;
- fascia anni 9-14 dal 1.9.2007;

*

P.C. (DOCENTE) (primo servizio pre ruolo dal 31.1.1989; immissione in ruolo 1.9.2014):

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolate con decorrenza dal primo servizio non di ruolo ex Cass. n. 31149/2019, n. 31150/2019, e n. 33138/2019 (totale giorni di servizio effettivo nel periodo 5922, pari a anni 16 mesi 2 giorni 22):

- fascia anni 0-2 dal 31.1.1989;
- fascia anni 3-8 (dopo giorni $3 \times 365 = 1095$) dal 1.1.1996;
- fascia anni 9-14 dal 5.10.2004;
- fascia anni 15-20 dal 6.10.2011;

*

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolati con decorrenza dal primo servizio non di ruolo in applicazione degli artt. 485 e segg. D.lgs. 297/1994:

- fascia anni 0-2 dal 31.1.1989;

- fascia anni 3-8 dal 1.9.1995;

- fascia anni 9-14 dal 1.9.2002;

- fascia anni 15-20 dal 1.9.2008;

*

R. L. (DOCENTE) (primo servizio pre ruolo dal 29.9.1997; immissione in ruolo 1.9.2007):

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolate con decorrenza dal primo servizio non di ruolo ex Cass. n. 31149/2019, n. 31150/2019, e n. 33138/2019 (totale giorni di servizio effettivo nel periodo 2953, pari a anni 8 mesi 1 giorni 3):

- fascia anni 0-2 dal 29.9.1997;

- fascia anni 3-8 (dopo giorni $3 \times 365 = 1095$) dal 7.3.2001;

*

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolati con decorrenza dal primo servizio non di ruolo in applicazione degli artt. 485 e segg. D.lgs. 297/1994:

- fascia anni 0-2 dal 29.9.1997;

- fascia anni 3-8 dal 1.9.2000;

- fascia anni 9-14 dal 1.9.2006;

*

R. M. G. (DOCENTE) (primo servizio pre ruolo dal 22.10.1997; immissione in ruolo 1.9.2012):

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolate con decorrenza dal primo servizio non di ruolo ex Cass. n. 31149/2019 e n. 33138/2019 (totale giorni di servizio effettivo nel periodo 3805, pari a anni 10 mesi 5 giorni 5):

- fascia anni 0-2 dal 22.10.1997;

- fascia anni 3-8 (dopo giorni $3 \times 365 = 1095$) dal 9.6.2002;

- fascia anni 9-14 dal 21.10.2010;

*

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolati con decorrenza dal primo servizio non di ruolo in applicazione degli artt. 485 e segg. D.lgs. 297/1994:

- fascia anni 0-2 dal 22.10.1997;

- fascia anni 3-8 dal 1.9.2001;
- fascia anni 9-14 dal 1.9.2008;

*

T. E. (DOCENTE) (primo servizio pre ruolo dal 27.2.1988; immissione in ruolo 1.9.2007):

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolate con decorrenza dal primo servizio non di ruolo ex Cass. n. 31149/2019, n. 31150/2019, e n. 33138/2019 (totale giorni di servizio effettivo nel periodo 5604, pari a anni 15 mesi 4 giorni 9):

- fascia anni 0-2 dal 27.2.1988;
- fascia anni 3-8 (dopo giorni $3 \times 365 = 1095$) dal 1.1.1993;
- fascia anni 9-14 dal 28.2.2000;
- fascia anni 15-20 dal 18.3.2007;

*

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolati con decorrenza dal primo servizio non di ruolo in applicazione degli artt. 485 e segg. D.lgs. 297/1994:

- fascia anni 0-2 dal 27.2.1988;
- fascia anni 3-8 dal 1.9.1992;
- fascia anni 9-14 dal 1.9.1998;
- fascia anni 15-20 dal 1.9.2004;

*

Z.A. (DOCENTE) (primo servizio pre ruolo dal 14.1.2002; immissione in ruolo 1.9.2015):

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolate con decorrenza dal primo servizio non di ruolo ex Cass. n. 31149/2019, n. 31150/2019, e n. 33138/2019 (totale giorni di servizio effettivo nel periodo 2965, pari a anni 8 mesi 1 giorni 15):

- fascia anni 0-2 dal 14.1.2002;
- fascia anni 3-8 (dopo giorni $3 \times 365 = 1095$) dal 5.3.2008;

*

- decorrenze economiche degli scatti anzianita' calcolati con decorrenza dal primo servizio non di ruolo in applicazione degli artt. 485 e segg. D.lgs. 297/1994:

- fascia anni 0-2 dal 14.1.2002;
- fascia anni 3-8 dal 1.9.2007;
- fascia anni 9-14 dal 1.9.2014;

*

E. A. (ATA) (primo servizio pre ruolo dal 11.10.2001; immissione in ruolo 1.9.2011):

a) Calcolo del totale dei giorni effettivi di servizio nel periodo: giorni 3612, pari a anni 9 mesi 10 giorni 27;

b) decorrenze economiche degli scatti anzianita':

- fascia anni 0-2 dal 11.10.2001;

- fascia anni 3-8 (dopo giorni $3 \times 365 = 1095$) dal 10.10.2004;

- fascia anni 9-14 dal 9.10.2010.

L'esattezza dei conteggi non e' stata contestata dal MIUR.

Cio' posto, visto l'esito dei predetti conteggi che ha escluso che l'applicazione dei criteri dettati dal citato art. 485 siano risultati pregiudizievoli per la ricostruzione della carriera dei docenti appellati (ad eccezione di G.), la Corte non puo' che accogliere l'appello del MIUR e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande azionate in primo grado dagli appellati C. S., C. R., C. M., D. N., F. S., L. C. B., M. C., P. C., R. L., R. M. G., T. E., Z. A. relative alla integrale valorizzazione del servizio effettivo al fine di ottenere una diversa ricostruzione di carriera e maturare differenze retributive a tale titolo.

Dev'essere invece riformata la sentenza con riferimento alla docente G. M. L. e all'ATA E. A. i quali, invece, risultano piu' vantaggiose le decorrenze economiche degli scatti cosi' come calcolate sulla base dei principi di valorizzazione dell'intero servizio effettivamente prestato dal primo contratto pre ruolo proclamati dalla Corte di Cassazione. Le suddette appellate hanno pertanto il diritto, in sede di ricostruzione della carriera, di vedersi riconosciuti per intero tutti i servizi effettivamente prestati dal primo contratto pre ruolo sino all'immissione in ruolo, pari ad anni 13, mesi 5 e giorni 27 per G, e ad anni 9, mesi 10 e giorni 27 per E.

Il terzo motivo dell'appello principale e' fondato.

Gli appellati infatti potranno pretendere dal MIUR le differenze retributive, riconosciute in questa sede, nei limiti di quelle maturate entro il termine di prescrizione quinquennale.

La Suprema Corte, infatti, ha statuito che "l'anzianita' di servizio in ruolo degli insegnanti [e del personale ATA] configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente [o ATA], prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioe' come se quello precedente, maturato ma non piu' dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro puo' opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianita' di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti" (Cass., 30/01/2020, n.2232).

Tale principio e' stato ribadito anche recentemente (vedi Cass., 28/05/2020, n.10219 secondo cui nell'impiego pubblico contrattualizzato, "la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimita' del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del

rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento").

La complessita' della fattispecie in relazione alle questioni interpretative alla stessa sottese e la novita' delle problematiche, risolte solo in corso di causa dall'intervento nomofilattico della Cassazione, costituiscono sufficienti motivi per giustificare la compensazione delle spese di lite di questo grado.

PQM

P.Q.M.

In riforma della sentenza n. 315/2018 del Tribunale di Lecco, respinge le domande azionate in primo grado dagli appellati C. S., C. R., C. M., D. N., F.S., L. C. B., M. C., P. C., R.L., R. M. G., T.E., Z.A. relative alla diversa ricostruzione di carriera e alle conseguenti pretese;

dichiara il diritto di G. M. L. ed E. A., in sede di ricostruzione della carriera, di vedersi riconosciuti per intero tutti i servizi effettivamente prestati dal primo contratto pre ruolo sino all'immissione in ruolo, pari ad anni 13, mesi 5 e giorni 27 per G, e ad anni 9, mesi 10 e giorni 27 per E.;

accerta infine il diritto degli appellati di percepire, nei limiti della prescrizione quinquennale, le differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti a tempo determinato e quanto avrebbero dovuto percepire se fossero stati correttamente collocati nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola in base all'anzianita' di servizio maturata e, per gli effetti, condanna il MIUR a corrispondere a ciascun appellato tali differenze retributive oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

compensa tra le parti le spese del grado.

Milano, 14 ottobre 2020.

Utente: autologin Univ. Studi di Brescia

www.iusexplorer.it - 21.05.2021

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2021. Tutti i diritti riservati.